



COMUNE DI ASTI

(cat. cl. fasc.)

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33

In data 26/09/2013

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS 28 SETTEMBRE 1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - DISCIPLINA REGOLAMENTO DI VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2013 - PROVVEDIMENTI

L'anno 2013 addì 26 del mese di Settembre alle ore 19.30 a seguito di apposita convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è regolarmente riunito, in via Ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori:


Nome e Cognome	Carica	Nome e Cognome	Carica
1) Fabrizio Brignolo	Sindaco	18) Piero Ferrero	Consigliere
2) Clemente Elis Aceto	Consigliere	19) Giorgio Galvagno	Consigliere
3) Neri Baglione	Consigliere	20) Davide Giargia	Consigliere
4) Alberto Bianchino	Consigliere	21) Raffaele Giugliano	Consigliere
5) Anna Bosia	Consigliere	22) Fabrizio Imerito	Consigliere
6) Maurizio Cadeddu	Consigliere	23) Gianfranco Imerito	Consigliere
7) Vincenzo Calvo	Consigliere	24) Maurizio Lattanzio	Consigliere
8) Giorgio Caracciolo-Franco	Consigliere	25) Pierangelo Mantelli	Consigliere
9) Marcello Coppo	Consigliere	26) Enrico Panirossi	Consigliere
10) Filippo Cornero	Consigliere	27) Giovanni Pensabene	Consigliere
11) Mariangela Cotto	Consigliere	28) Angela Quaglia	Consigliere
12) Paolo Crivelli	Consigliere	29) Luciano Sutura Sardo	Consigliere
13) Antonio Donatacci	Consigliere	30) Renzo Viarengo	Consigliere
14) Salvatore Falletta	Consigliere	31) Andrea Visconti	Consigliere
15) Riccardo Fassone	Consigliere	32) Vittorio Voglino	Consigliere
16) Maria Ferlisi	Presidente Cons	33) Gabriele Zangirolami	Consigliere
17) Oscar Ferraris	Consigliere		

Presiede la seduta la Sig.ra Maria Ferlisi - Presidente Cons.

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Giuseppe Gorla.

All'inizio della trattazione del presente argomento sono assenti i consiglieri: Salvatore Falletta Giorgio Galvagno Fabrizio Imerito Gianfranco Imerito Maurizio Lattanzio Andrea Visconti Gabriele Zangirolami.

Presenti n. 26



OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS 28 SETTEMBRE 1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - DISCIPLINA REGOLAMENTO DI VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2013 - PROVVEDIMENTI

Vista la proposta della Giunta Comunale in data 19/09/2013, il cui testo viene di seguito riportato:

“Premesso:

- che il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, conferendo ai Comuni la potestà di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;
- che i Comuni possono deliberare la suddetta aliquota opzionale anche in mancanza dei decreti ministeriali di determinazione dell'aliquota base da parte dello Stato.

Dato atto:

- che con propria deliberazione n. 9 adottata in data 08/02/2000 e' stata approvata l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali a decorrere dall'anno 2000;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 545 adottata in data 29/11/2000 e' stata approvata l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,4 punti percentuali per l'esercizio finanziario 2001;
- che tale misura (0,4 punti percentuali), anche tenuto conto del blocco degli aumenti disposti dalle relative leggi finanziarie, e' stata confermata dalla Giunta Comunale con proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge: n. 497/2001 per l'anno 2002, n. 540/2002 per l'anno 2003, n. 504/2003, per l'anno 2004, n. 550/2004, per l'anno 2005, n. 28/2006 per l'anno 2006;

Considerato che con Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) e' stata concessa, in discontinuità con le disposizioni precedenti, la possibilità di innalzare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF fino a 0,8 punti percentuali, prevedendo che i Comuni possono disporre di tale potere con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. LGS. 446/1997, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 507/2006 non si e' variata l'aliquota per l'anno 2007, confermandola quindi nella misura di 0,4 punti percentuali;

Visto l'art. 1, comma 7 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni ella Legge 24 luglio 2008, n. 126 che ha previsto il divieto ovvero "blocco" del potere di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote dei tributi attribuiti agli Enti Locali; confermato successivamente dell'art. 77-bis, comma 30, dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che ne ha ribadito la sospensione sino all'attuazione del Federalismo Fiscale;

Dato atto che la misura dello 0,40 punti percentuali dell'addizionale comunale all'IRPEF e' stata confermata ai sensi dell'art. 1, comma 169, della citata Legge n. 296/2006 anche per gli anni successivi: 2008, 2009, 2010 e 2011;

Visto l'art. 5 del D.lgs.23 del 2011 che per l'anno 2011, con uno "sblocco parziale" prevede la facoltà di istituire l'addizionale comunale all'IRPEF o di aumentare l'aliquota di compartecipazione esclusivamente per i Comuni che:

- non hanno istituito l'addizionale comunale all'IRPEF
- hanno istituito l'addizionale comunale all'IRPEF in ragione di una aliquota inferiore allo 0,4 per cento.

Vista la risoluzione prot. n. 7995 del 2 maggio 2011 del Ministero delle Finanze che, in tema di addizionale comunale all'Irpef, ai sensi dell'art. 5 del citato D.lgs. n. 23/2011 in materia di correzione graduale del potere di deliberare aumenti dell'aliquota di compartecipazione non riguarda i Comuni, che hanno già deliberato un'aliquota pari o superiore allo 0,4 per cento se non dopo l'emanazione del regolamento di cui al citato articolo 5 del D.Lgs. 23/2011;

Visto l'art. 1, comma 11 del D.L. 138/2011 che ha espressamente derogato, a partire dal 2012, al divieto di aumento dell'imposizione fiscale del D.L. 93/2008, reiterato dall'art. 1 comma 121, dalla Legge 220/2010 per quanto riguarda la potestà di istituire o aumentare l'addizionale comunale all'IRPEF fino alla percentuale dell'0,80% limite massimo fissato dalla norma istitutiva di cui al D.lgs. 360/1998;

Richiamata la propria deliberazione n. 23 del 03/07/2012 con la quale nell'adottare gli strumenti di programmazione finanziaria per l'anno 2012, si è mantenuta invariata l'aliquota dello 0,4 per cento, nonostante la possibilità data dal citato art. 1, comma 11, D.L. 138/2011;

Visto in particolare l'art. 1, comma 11, del citato D.L. 138/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, il quale prevede ".....i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge statale, nel rispetto del principio di progressività";

Preso atto che il sistema tributario, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, è informato a tale criterio di progressività, per cui ciascuno concorre alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva;

Considerato che il grave periodo di crisi economica ha comportato una forte riduzione dei trasferimenti erariali ai Comuni e tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese; nonché parimenti di mantenere, pur nell'attuale grave contesto economico, i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, soprattutto in considerazione delle persone più in difficoltà;

Ritenuto quindi necessario variare l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef stabilendo diverse aliquote, differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito stabili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche della Legge statale, cioè dall'art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 917/1986 per l'IRPEF nazionale, nel rispetto quindi del principio costituzionale della progressività, che definisce il prelievo fiscale in ragione della capacità contributiva di ciascuno;

Visto l'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997 e successive modifiche che riconosce la potestà al Comune di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge statale, purché non si intervenga sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria prevista dalla legge d'imposta, cioè nell'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Dato atto che l'articolo 4 del Decreto Legge 2.3.2012, n. 16 convertito dalla Legge n. 44 del 26.4.2012 al:

- comma 4, abroga l'art. 77-bis, comma 30, e l'art. 77-ter, comma 19, del D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.8.2008, n. 133 e l'art. 1, comma 23, della Legge 13.12.2010, n. 220 sopprimendo la disposizione che in via generale impediva di aumentare i tributi locali in attesa dell'attuazione del Federalismo Fiscale;
- comma 1, stabilisce che le deliberazioni sulle addizionali comunali all'Irpef devono essere pubblicate entro il 20 dicembre dell'anno di competenza per applicarsi già all'acconto del successivo mese di marzo.

Richiamato l'art. 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" che differisce al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione dei Bilanci di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2013;

Dato atto che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, con conseguente conguaglio per l'acconto dell'addizionale già versato a condizione che la deliberazione sia pubblicata entro il 20 dicembre dell'anno di competenza;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 lettera f) del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Ragioneria, Bilancio e Tributi sotto il profilo tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

LA GIUNTA a voti favorevoli espressi all'unanimità formula la seguente proposta al Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni descritte in premessa ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997 il "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
1. Di modificare per l'anno 2013, per le motivazioni descritte in premessa, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e dall'art. 1, comma 11 del D.L. 138/2011 come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge m. 214/2011 e successive modificazioni, l'aliquota di compartecipazione all'IRPEF determinata, per l'esercizio finanziario 2001, in 0,4 punti percentuali e confermata per gli anni successivi fino all'anno 2012, stabilendo aliquote differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. N. 917/1986, e precisamente nella misura pari a :

-	0,54	per cento	fino a	15.000,00 euro;
-	0,66	per cento	oltre	15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro
-	0,78	per cento	oltre	28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro
-	0,79	per cento	oltre	55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro
-	0,80	per cento	oltre	75.000,00 euro
2. di precisare che l'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento). Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento), l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo;
3. di dare atto che l'addizionale e' determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, le aliquote per scaglioni di reddito stabilite ai sensi del precedente comma 2 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917/1986;
4. di dare altresì atto che l'addizionale e' dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale stessa; il relativo versamento è effettuato, in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
5. di confermare, per gli anni successivi, le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, salvo deliberazione di variazione adottata nei termini di legge;
6. di rinviare alle disposizioni di legge vigenti quanto non espressamente previsto;
7. Di dare infine atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1- quinquies, della Legge m. 44 del 26.04.2012 e dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni, la presente deliberazione Regolamentare di variazione per l'anno 2013 delle aliquote di compartecipazione

dell'addizionale comunale all'Irpef in diverse aliquote secondo i cinque scaglioni di reddito di cui al D.P.R. n. 917/1986, deve essere inviata entro il termine di 30 gg. dalla data di approvazione della deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico;"

OMISSIS

Ultimata la presentazione da parte dell'Assessore competente, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento.

OMISSIS

Entra il consigliere Galvagno: presenti 27.

Più nessun componente il Consiglio avendo chiesto la parola, il Presidente pone ora in votazione la proposta della Giunta Comunale e

IL CONSIGLIO COMUNALE

con 20 voti favorevoli, 7 voti contrari (Coppo, Cotto, Ferrero, Galvagno, Giargia, Pensabene, Quaglia), espressi in forma palese,

DELIBERA

di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso la suesesa proposta della Giunta Comunale.

LIABILITY ON STATE OF N.Y.
FOR STATE DEBTORS


LIABILITY ON STATE OF N.Y.
FOR STATE DEBTORS

Redatto e sottoscritto

Il Presidente
Maria Ferlisi




Il Segretario
Giuseppe Golia



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.Lgs 18/8/2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi
il 01 OTT 2013



IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Monticone



ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

(D.Lgs 18/8/2000, n. 267)

La presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata. La stessa è divenuta esecutiva in
data 12 OTT. 2013

Asti, 05 NOV 2013

Il V. Segretario Generale
Dr. Giovanni Monticone



Allegato "A"

Il presente allegato composto di
n. due fogli
è parte integrante e sostanziale
della deliberazione c.c.
n. 33 del 26/09/2013

Il Segretario

IL PRESIDENTE


GIUSEPPE GORIA


COMUNE DI ASTI

Provincia di Asti

**REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE
DELL'ALIQUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 26/9/13
esecutiva dal 12/10/2013

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52¹ del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina le modalità di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1² del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006.

Articolo 2

TERMINE PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita entro i termini di approvazione del bilancio di previsione³ se non diversamente disposto.

Articolo 3

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell' addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge 27 dicembre 2006, n. 296;
2. Le aliquote di compartecipazione dell' addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2013 sono stabilite in misura differenziata secondo i cinque scaglioni di reddito fissati per l'IRPEF nazionale dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, pari a :

- 0,54	per cento	fino a	15.000,00 euro;
- 0,66	per cento	oltre	15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
- 0,78	per cento	oltre	28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;
- 0,79	per cento	oltre	55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;
- 0,80	per cento	oltre	75.000,00 euro

¹ D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, Titolo III "Riordino della disciplina dei tributi locali", articolo 52 "Potestà Regolamentare generale delle province e dei comuni"; Circolare Ministero delle Finanze 26 maggio 1999, n. 118/E – Tributi Locali. Potere regolamentare di Comuni e Province – D.lgs. 446/1997.

² D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360 "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 242".

³ D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, articolo 54; D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, articolo 151; Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) art. 1 comma 169;

3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.
4. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF s'intendono confermate anche per gli esercizi successivi, salvo deliberazione di variazione adottata nei termini di legge.

Articolo 4

ESENZIONE

1. L'addizionale di cui al precedente articolo 1, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 142 lett. b), non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento), l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota sul reddito imponibile complessivo.

Articolo 5

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.

Articolo 6

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.